

Tar per del Lazio - Roma

Ricorre il signor Antimo Clemente (Caserta, 14.03.1992; Cf: CLMNTM92C14B963Q), rappresentato e difeso giusta procura rilasciata con atto separato, dall'avvocato Orazio Abbamonte (Cf.: BBMRZO61S17F839L; pec: orazioabbamonte@pec.giuffre.it – fax 081/663383) con il quale domicilia elettivamente presso l'indirizzo pec del difensore,

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: a) del provvedimento 21.07.2022 di mancato superamento del ricorrente della prova nel concorso a personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda fascia economica F1 profilo operatore di *data entry* per i ruoli del Ministero della Giustizia adottato dalla Commissione Ripam di cui all'art. 5 del bando 28.03.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubbl. in GURI 01.04.2022; b) della graduatoria di concorso eventualmente intervenuta, per la parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente; c) d'ogn'altro atto preordinato, connesso o consequenziale e segnatamente, nei limiti dell'interesse, del provvedimento di cui non si conosce numero né data con cui è stato assunto il questionario a risposta multipla che ha costituito di base per l'elenco dei quesiti sottoposti in prova d'esame scritto al ricorrente.

Fatto

1. Con il bando in epigrafe è stato indetto il concorso, tra l'altro avente ad oggetto la selezione di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda fascia economica F1 profilo operatore di *data entry* per i ruoli del Ministero della Giustizia.

Il ricorrente, avendone i prescritti requisiti, vi ha partecipato.

2. La regola del concorso, per quanto interessa il presente giudizio, si rinviene nell'art. 7 del bando che disciplina la valutazione della prova scritta, fissando la soglia minima per il superamento in punti 21/30 (co. 2) e stabilendo in numero di quaranta i quesiti da sottoporsi al candidato, in materie variabili a seconda del profilo di partecipazione (co. 1).

Soggiunge il comma 3° che ad ogni risposta esatta corrisponda il punteggio di + 0,75; ad ogni errata di -0,375; lo 0 è riservato alla mancata risposta.

3. Il ricorrente ha conseguito il punteggio di 20,625 pp, collocandosi pertanto al di sotto della soglia minima richiesta per il superamento della prova. Ha quindi avanzato richiesta d'accesso agli atti, ottenendo indi il *report* della propria prestazione.

4. Egli ha potuto appurare che il mancato raggiungimento del punteggio-soglia è dipeso da un'erronea identificazione da parte della Commissione della risposta esatta, relativamente al quesito n° 11. Di qui il presente ricorso affidato ai seguenti motivi di

Diritto

5. I - Eccesso di potere per errore nei presupposti – Illogicità – Violazione degli artt. 71, 72, 73 e 138 Costituzione – Violazione di norme tecniche.

6. Nell'elenco dei quesiti a risposta multipla somministrato al ricorrente in occasione della prova figurano i quesiti 3 e 18.

Quesito n° 18 (al quale il ricorrente ha correttamente risposto: *Fonte primaria per eccellenza è la legge ordinaria statale il cui procedimento formativo consta di quattro fasi che si susseguono in ordine cronologico; la terza fase è quella definita: istruttoria – integrativa dell'efficacia – costitutiva.*

Quesito 3: *Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale? Tre – quattro – cinque.*

7. Pur potendosi sempre opinare in presenza di quesiti giuridici ce si prestano quant'altri mai all'interpretazione, nella specie ogni ambiguità è stata eliminata per l'interna coerenza tra quesiti, doverosa in ogni testo d'esame.

Le sequenze del processo di formazione della legge ordinaria sono state nel quesito n° 10 indicate in quattro: presumibilmente, iniziativa, approvazione da parte delle camere, promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Orbene, se il quesito n° 18 indicava in quattro le fasi del procedimento di approvazione della legge stabilite negli artt. 71 – 73 Cost., quelle del processo di revisione costituzionale non possono che essere cinque, dato che alle ordinarie si

aggiunge la fase della nuova, successiva approvazione a distanza non inferiore di tre mesi dalla prima. Per il resto la legge costituzionale non si discosta dall'ordinario procedimento di approvazione della legge ordinaria. Sicché, in ragione del carattere rigido della costituzione, il *proprium* del procedimento di revisione è che esso di connoti per un'ulteriore qualificante approvazione ad opera delle due Camere.

8. Orbene, il ricorrente – come si evince dall'esibito *report* ha indicato come risposta esatta “cinque”; la risposta è stata ritenuta erronea in sede di revisione dell'elaborato, nel quale, come risposta esatta è stato indicato “quattro” (in colore verde è indicata la risposta esatta, in rosso quella eventualmente erronea del candidato).

Evidente l'erroneità del giudizio espresso in sede di revisione della prova. Non solo le fasi del procedimento di revisione costituzionale sono cinque: secondo la tradizionale suddivisione di iniziativa (art. 71 cost.), approvazione (72 cost.) promulgazione e pubblicazione (73 cost.), cui si aggiunge la fase della seconda deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 138. Ma ogni dubbio è eliminato quando il quesito 18 lo stesso questionario indica in quattro le fasi del procedimento di approvazione della legge ordinaria; e se quattro sono le fasi di approvazione della legge ordinaria, non possono essere che cinque quelle di approvazione della legge costituzionale, se si considera che quest'ultima si caratterizza appunto per contenere una fase in più, quella della seconda deliberazione sul medesimo testo da parte delle due Camere a distanza di non meno di tre mesi.

9. Codesto Tribunale, con recentissima sentenza 12043/2022 ha confermato l'esattezza delle censure, procedendo anche ad un'attenta ricostruzione della gestazione dell'art. 138 cost. e pervenendo alla conclusione che le fasi del procedimento di approvazione delle leggi di revisione costituzionale sono appunto cinque (se non anche sei, riposta peraltro non contemplata dal quesito).

10. Chiaro dunque l'errore in cui è incorso il correttore, errore che è costato al ricorrente la sottrazione di 0,375 pp. e la mancata assegnazione di 0,75 pp. Ove invece il quesito fosse stato correttamente processato, il ricorrente avrebbe avuto titolo ad un punteggio aggiuntivo di 1,125 che, sommato ai 20,25 pp già conseguiti avrebbe portato il suo punteggio finale a 21,875, superiore alla soglia di 21,00

richiesta per il superamento della prova del concorso.

Evidente quindi il pregiudizio subito e l'interesse al presente gravame.

11. III – Domanda di misure cautelari, fondata sul rilievo che il mancato superamento del concorso da parte del ricorrente lo postergherebbe a tutti gli altri candidati, una volta che fosse accolta nel merito la sua domanda, e lo vedrebbe o incapiente di posto ovvero con possibilità di scelta definitivamente pregiudicate da quelle altrui.

Nel contempo, trattandosi di questione di assai agevole soluzione, per la quale esiste anche specifico precedente di codesto Tribunale (la già cit. sentenza 12043/2022) l'apprezzamento del *fumus* è di immediata percepibilità e potrebbe anche condurre ad una decisione in forma abbreviata nel merito.

Quanto all'interesse pubblico, esso non sarebbe in alcun modo pregiudicato da un'ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi (valutazione titoli, inserimento in graduatoria, assunzione), nulla d'irreversibile venendosi a determinare.

Infine, assume anche rilievo che il ricorrente è privo di reddito e quindi l'assunzione dell'impiego costituisce fonte di sostentamento autonomo.

12. Si conclude per l'accoglimento del ricorso, l'annullamento dei provvedimenti impugnati per quanto d'interesse e la vittoria nelle spese. Contributo unificato nella misura di € 650,00.

avvocato Orazio Abbamonte